

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16

- Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art.3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 4 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 5 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 6 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 10 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 11 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 12 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 13 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 14 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 15 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 16 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 17 sostituzione degli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione 16/2016
- Art. 18 disposizione transitoria
- Art. 19 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),>>, sono soppresse.

art. 2 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<dell'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della

legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e del decreto attuativo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ivi richiamato>>.

art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, prima delle parole: <<possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III>>, sono inserite le seguenti: <<Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, della legge,>> e le parole: <<i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente>>, sono sostituite dalle seguenti: <<solo i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, alla lettera b), le parole: <<anche in capo ai singoli soci o associati dei soggetti di cui al comma 1,>> sono soppresse, e le parole: <<ai sensi della legge 28/2004>>, sono soppresse, e la lettera l) è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 16/2016 è abrogato.

art. 4 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, e le parole: <<entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 11>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, e le parole: <<per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'articolo 15>>, sono sostituite dalle seguenti: <<o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis>>.

art. 5 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<nel Bollettino Ufficiale della Regione e>>, sono soppresse, e i numeri 2) e 6) della lettera f) sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<30 giugno>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre>>.

3. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<non superiore a trenta>>, sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore a dieci>>, e le parole: <<La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente>>, sono soppresse.

art. 6 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, la parola: <<fanno>>, è sostituita dalle seguenti: <<possono far>>, e le parole: <<anche i due>>, sono sostituite dalle seguenti: <<uno o più degli>>.

art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<con la relativa determinazione dell'entità dei contributi,>>, sono soppresse, e dopo le parole: <<al Servizio>>, sono aggiunte le seguenti: <<, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base al comma 4>>.

art. 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, la parola: <<rinuncia>>, è sostituita dalla seguente: <<accettazione>>.
2. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, dopo le parole: <<a tale valore>>, sono aggiunte le seguenti: <<In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.>>.

art. 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 16/2016 sono abrogati.

art. 10 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio>>.
2. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<numeri 3), 4), 5) e 6)>> sono sostituite dalle parole: <<numeri 3), 4) e 5)>>, alla lettera b) dopo le parole: <<nonché il relativo deficit>>, sono aggiunte le seguenti: <<, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato dal soggetto istante>>, e alla lettera c) la parola: <<precedente>>, è sostituita dalle seguenti: <<in corso>>.
3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 16/2016 è abrogato.

art. 11 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è sostituito dal seguente:

"3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegiate alle domande di incentivo per tale annualità e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 8, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio."

art. 12 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, la parola: <<settanta>>, è sostituita dalla seguente: <<cento>>.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, sono abrogati.

art. 13 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 11>>, sono soppresse.

art. 14 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, dopo le parole: <<sulle fasce di punteggio numerico attribuite>>, sono aggiunte le seguenti: <<e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse,>>.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è inserito il seguente:

<<3 bis. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 2.>>.

art. 15 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 16/2016:

a) alla lettera b) la parola: <<sostenuti>>, è sostituita dalla seguente: <<pagate>>;

b) alla lettera c) la parola: <<sostenute>>, è sostituita dalla seguente: <<pagate>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.>>.

art. 16 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Al comma 6 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, le parole: <<dal CUD>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Certificazione Unica>>.

art. 17 sostituzione degli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione 16/2016

1. Gli allegati A, B e C del decreto del Presidente della Regione 16/2016, sono sostituiti dagli allegati A, B e C del presente Regolamento.

art. 18 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo da presentarsi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 16/2016, per la terza annualità del triennio 2016-2018, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. Qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella seconda annualità del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo di cui al comma 1, la relazione riepilogativa da trasmettersi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 16/2016 è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza prevista dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 16/2016.

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 17)

Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 16/2016

Allegato A

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 17 a 20 punti)	Fascia B (da 11 a 16 punti)	Fascia C (da 7 a 10 punti)	Fascia D (da 1 a 6 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità del	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla qualificata attività di promozione della cultura cinematografica e di valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale						
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente	

Allegato B

(riferito all'articolo 17)

Sostituzione dell'Allegato B al decreto del Presidente della Regione 16/2016

Allegato B

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero delle iniziative divulgative di promozione della cultura cinematografica (rassegne, proiezioni di documentari, film accompagnati dal vivo, proiezioni di restauri, proiezioni di utilità sociale) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche	oltre le 20	da 16 a 20	da 10 a 15	da 6 a 10	meno di 6
2) numero di matinée rivolte al pubblico giovane	più di 30	da 21 a 30	da 11 a 20	da 5 a 10	meno di 5

(scuole a altre realtà socialmente rilevanti) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche					
3) numero di iniziative rivolte al pubblico giovane: concerti con spettacoli visual, videomapping, proiezione di film muti con accompagnamento che si prevede di attivare nell'annualità del triennio	più di 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 1 a 5	0
4) rilevanza e numerosità dei circuiti, federazioni, associazioni, network formali, ecc. in campo cinematografico a cui l'ente è formalmente affiliato	ottima	buona	sufficiente	scarsa	assente
5) possesso di attrezzature tecnologiche d'avanguardia (3D, Beta Digitale, ecc.) presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	eccellente	adeguato	sufficiente	scarso	assente
6) produzione editoriale, attestata da libri di critica e approfondimento cinematografico, cataloghi, supporti multimediali, ecc.	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
7) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
8) (politiche di fidelizzazione) numero di associati o sottoscrittori di card di fidelizzazione, che si prevede di possedere nell'annualità del triennio	più di 4.000	da 3.001 a 4.000	da 2.001 a 3.000	da 1.001 a 2.000	meno di 1.000
9) presenza di contributi pubblici e privati diversi dagli incentivi regionali ed entrate da sponsorizzazione e sbigliettamento (calcolate	più del 200%	dal 151% al 200%	da 101% a 150%	dal 51% al 100%	meno del 50%

come percentuale del contributo regionale)					
10) collaborazione nell'organizzazione di festival, premi rassegne cinematografiche e attività espositive e spettacoli anche non esclusivamente cinematografici, anche all'estero	elevata	di alta intensità	di media intensità	scarsa	assente

Allegato C

(riferito all'articolo 17)

Sostituzione dell'Allegato C al decreto del Presidente della Regione 16/2016

Allegato C

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai ai sensi della legge 28/2004	più di 4	4	3	2	1
2) numero di giornate annue di apertura al pubblico delle sale cinematografiche riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 900	da 601 a 900	da 301 a 600	da 151 a 300	150
3) numero di opere riconosciute come d'essai ai sensi della legge 28/2004 che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 100	da 81 a 100	da 71 a 80	da 61 a 70	meno di 61
4) numero di opere	più di 40	da 31 a 40	da 21 a 30	da 10 a	meno di

inedite in Italia, o escluse dai circuiti di distribuzione in Italia, che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)				20	10
5) numero di film europei che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 100	da 81 a 100	da 61 a 80	da 40 a 60	meno di 40
6) numero complessivo di film che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 200	da 151 a 200	da 101 a 150	da 50 a 100	meno di 50
7) numero di opere co-finanziate dal FVG Film Fund o dal Fondo Audiovisivo FVG, o comunque prodotte nel territorio regionale, che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 6	da 5 a 6	da 3 a 4	da 1 a 2	0
8) numero di opere che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio alla presenza di soggetti facenti parte del cast artistico o	più di 15	da 11 a 15	da 8 a 10	da 5 a 7	meno di 5

tecnico o produttivo					
9) numero di proiezioni in lingua originale (diverse dalla lingua italiana) che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio	più di 100	da 76 a 100	da 51 a 75	da 25 a 50	meno di 25
10) numero di spettatori presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 90.000	da 75.001 a 90.000	da 50.001 a 75.000	da 25.000 a 50.000	meno di 25.000
11) numero di personale addetto esclusivamente all'attività dell'ente di cultura cinematografica con contratto a tempo determinato o indeterminato, con attività prevalente non di cassiere, operatore o maschera	più di 12	da 7 a 12	da 5 a 7	4	3
12) numero di realtà associative del territorio che si prevede di coinvolgere nell'annualità del triennio per proiezioni speciali, eventi, esposizioni, ecc.	più di 15	da 12 a 15	da 8 a 11	da 5 a 7	meno di 5

VISTO: IL PRESIDENTE